

quasi solo, è maggiore di quella del maestro urbano in un grande comune.

Quindi per non procedere leggermente si è detto: ebbene, dopo questi cinque anni, siccome il maestro non avrà ancora raggiunta l'età di 22 anni, nella quale si suole conferire la patente, faccia ancora altri cinque anni, e poi il suo certificato si convertirà in patente. E siccome quando l'avrà ottenuta potrà anche lasciare il comune rurale, così prima che venga questo tempo egli avrà prestato per dieci anni il suo servizio in un comune rurale.

Se noi anticipiamo, se noi a ventun anno convertiremo subito il certificato in patente, state tranquilli che allora il comune rurale si troverà nelle stesse condizioni d'ora, cioè di non avere maestri.

L'onorevole ministro mette avanti una proposta. Egli propone che invece di convertire il certificato in patente, ci contentiamo semplicemente di renderlo stabile. Con questo certificato stabile egli potrà sempre insegnare nel comune rurale; se poi ha capacità segnalata, si presenterà agli esami ordinari ed ove ne riporti la patente, andrà dove vuole.

In questo modo vi sarebbe nella nostra legislazione la patente ed il certificato stabile. Il certificato stabile mirerebbe specialmente a dare maestri modesti ai piccoli comuni rurali.

Mi pare che dovremmo acconciarci a questo sistema, che è un sistema intermedio, che risolve non poche difficoltà, assicura al comune rurale il suo maestro, e se questo giovane ha ingegno nessuno gli impedisce di presentarsi all'esame di patente, e di aprirsi quindi la via in tutti i comuni del regno.

Io prego pertanto l'onorevole Pierantoni di desistere dalla sua proposta intorno alla Commissione; poichè mi pare non essere necessario di introdurre troppe persone nella medesima. Prego pure l'onorevole Antonibon e gli altri ad accettare l'emendamento del ministro, il quale risolve la difficoltà da essi notata.

ANTONIBON. Dichiariamo di accettare l'emendamento come è presentato dall'onorevole ministro.

PIERANTONI. Io mantengo il mio emendamento e nulla più aggiungo. Dico soltanto che siccome non vi è nella legge un numero determinato di esaminatori, così il Ministero non incontrerà ostacoli a fornire le Commissioni.

Se le Commissioni dovranno essere composte almeno di tre persone, il Governo potrà aggiungere al proprio delegato un delegato della provincia ed un altro del comune prendendoli anche dal Consiglio scolastico.

D'altronde, lo ripeto, per fare maestri utili ai comuni, conviene che questi maestri abbiano la fidu-

cia delle popolazioni. Questa fiducia si ottiene col concorso della provincia e del comune agli esami.

Raccomando specialmente all'onorevole Berti di pensare che quando si tratta di maestri e di maestre, è bene far concorrere con l'azione dell'ente Stato, non sempre virtuosissimo, la sorveglianza dei padri di famiglia, più di tutti interessati alla moralità dei pubblici educatori.

PRESIDENTE. Leggo dunque il primo comma dell'articolo 11 colle modificazioni già indicate:

« Con autorizzazione del ministro potranno i maestri e le maestre munite di patente superiore ricevere nelle pubbliche scuole da essi condotte allievi-maestri, ai quali verrà conferito dopo due anni di lodevole esercizio, e previo esame di una Commissione deputata dal ministro, un certificato che li abiliti ad insegnare in una scuola rurale inferiore per cinque anni. »

Quindi verrebbe il secondo comma proposto dall'onorevole ministro ed accettato dall'onorevole Antonibon e dalla Commissione. Esso è così concepito:

« Il certificato sarà convertito in certificato stabile, se il maestro ha dato prova di abilità e di buona condotta nell'insegnamento. »

L'onorevole Pierantoni ha proposto un'aggiunta per gli esami che si dovrebbero dare agli allievi, aggiunta che la Commissione ha dichiarato di non accettare. L'aggiunta dell'onorevole Pierantoni è la seguente:

« La Commissione di esame sarà composta in modo che ne facciano parte due delegati del Consiglio provinciale scolastico. »

Metto ai voti quest'aggiunta dell'onorevole Pierantoni.

(Dopo prova e controprova, è dalla Camera respinta.)

Metto ai voti l'articolo 11 modificato nel secondo comma come ho testè annunziato.

(È approvato.)

« Art. 12. Sarà stanziata ogni anno in bilancio una somma sulla quale verrà corrisposto a titolo d'indennità un premio agli allievi maestri ed alle maestre in ragione del numero degli allievi tirocinanti che riportarono il certificato di abilitazione. »

(È approvato.)

« Art. 13. È istituita una scuola normale femminile superiore per quelle giovani che intendono riportare diplomi speciali nelle materie d'insegnamento speciale. »

BONFADINI. Quantunque non sia stato molto fortunato nella prima proposta, dichiaro che chieggo la soppressione di questo e del seguente articolo.

A me non pare che questi due articoli siano bene